

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2438-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato n. **2438**)

approvato dal Senato della Repubblica il 31 luglio 2003

(V. Stampato Camera n. **4257**)

modificato dalla Camera dei deputati il 17 settembre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 settembre 2003*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore
del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche
e dall'emergenza diossina nella Campania

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	12
Testo del decreto-legge	»	24

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. *Identico (Si vedano, tuttavia, le modificazioni all'Allegato).*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 2003, N. 192

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «semestre 2003,» sono inserite le seguenti:
«ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4,»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante utilizzo di quota parte delle ulteriori maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.»;

al comma 2:

sono premesse le seguenti parole: «Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185,» *e le parole:* «A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche» *sono sostituite dalle seguenti:* «per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche»;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: «lettera d)» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera b)»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 2003, N. 192

Identico:

identico;

identico:

«c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede **mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio**»;

identico;

identico;

identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Fondo per il risparmio idrico ed energetico*). - 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: «abbattuti» è sostituita dalle seguenti: «delle specie bovina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003»; dopo le parole: «nonchè i prodotti», è inserita la seguente: «ottenuti»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali»;

al comma 2, alinea, dopo le parole: «imprese agricole di allevamento», sono inserite le seguenti: «di bovini ed ovini»; dopo le parole: «sottoposte a sequestro», sono inserite le seguenti: «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003»; dopo le parole: «7,8 milioni di euro per» è inserita la seguente: «l'»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico:

*al comma 1, la parola: «abbattuti» è sostituita dalle seguenti: «delle specie bovina, **bufalina** e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003»; dopo le parole: «nonchè i prodotti», è inserita la seguente: «ottenuti»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali»;*

*al comma 2, alinea, dopo le parole: «imprese agricole di allevamento», sono inserite le seguenti: «di bovini, **bufalini** ed ovini»; dopo le parole: «sottoposte a sequestro», sono inserite le seguenti: «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003»; dopo le parole: «7,8 milioni di euro per» è inserita la seguente: «l'»;*

al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri»;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

al medesimo comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali»;

al comma 5, dopo le parole: «mediante utilizzo» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,» e dopo le parole: «quota parte delle» è inserita la seguente «ulteriori».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Operazioni di credito agrario). – 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«**2-bis.** L'effettività delle operazioni **di cui al comma 2** è attestata dalle Autorità regionali»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«**5.** All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.

6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali
avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania**

Articolo 1.

(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali)

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4, sono autorizzati:

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante utilizzo di quota parte delle ulteriori maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2. Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali
avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania**

Articolo 1.

(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

*c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede **mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.***

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della citata legge n. 185 del 1992.

4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarità ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto «TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 1-bis.

(Fondo per il risparmio idrico ed energetico)

1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata «Fondo per il risparmio idrico ed energetico», avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

*(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati)*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-bis. *Identico.*

Articolo 1-bis.

(Fondo per il risparmio idrico ed energetico)

Identico

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo.

Articolo 2.

(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania)

1. Gli animali delle specie bovina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003. L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali.

2. In favore delle imprese agricole di allevamento di bovini ed ovini situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi:

a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania)

1. Gli animali delle specie bovina, **bufalina** e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003. L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali.

2. In favore delle imprese agricole di allevamento di bovini, **bufalini** ed ovini situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi:

a) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1. L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali.

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede, **quanto a 20 milioni di euro**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di quota parte delle ulteriori maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1 o, **in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri.**

2-bis. L'effettività delle operazioni **di cui al comma 2** è attestata dalle Autorità regionali.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, **quanto a 20 milioni di euro**, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, **l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.**

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2-bis.

(Operazioni di credito agrario)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.

*(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati)*

6. *Identico.*

Articolo 2-bis.

(Operazioni di credito agrario)

Identico

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato.

*(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati)*

Decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2003.

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel primo semestre del 2003, nonché per fronteggiare l'emergenza derivante dall'inquinamento da diossina negli allevamenti situati nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali)

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, sono autorizzati:

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2. A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185 del 1992.

4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

Articolo 2.

(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania)

1. Gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati

mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.

2. In favore delle imprese agricole di allevamento situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per anno 2003, i seguenti interventi:

a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonchè per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrisondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma

1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – ALEMANNO – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

